

Ecc.ma Corte di Cassazione
Roma

Ricorso per Cassazione ex art. 325 c.p.p.

Nell'interesse di **GALLI Claudio**, nato a Pontremoli (MS) il 3/11/1949 C.F. GLLCLD49S03G870F, residente in Genova, Via Gaslini, 10, indagato come in atti nel procedimento penale n. R.G. 6184/18/21 P.M. (P.M. Dott. W. Cotugno), pendente nanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il sottoscritto difensore di fiducia *Avv. Michele Ciravegna* del Foro di Genova con Studio in Genova, Via Brigata Liguria 1/6, P.IVA 01722770995, P.E.C.: avvmicheleciravegna@cnfpec.it, iscritto nell'Albo speciale della Corte di Cassazione a far data dal 28/09/2018

PREMESSO

- che in data 9/07/2018 il P.M. procedente formulava richiesta di sequestro preventivo del tratto di arenile occupato dall'indagato per il tramite della ditta "Bagni Liggia", adducendo la mancanza di titolo concessorio in quanto le disposizioni legislative che prevedono rinnovi o estensioni delle concessioni demaniali marittime in assenza di gara sono state giudicate contrastanti con norme dell'Unione Europea e dichiarate inapplicabili dalla giurisprudenza penale nonché amministrativa;
- che con provvedimento del 2/10/2018 il G.I.P. presso il Tribunale di Genova rigettava tale richiesta sulla scorta della totale mancanza dell'elemento soggettivo in capo all'indagato, ma con l'affermazione (a parere di questa difesa errata) circa la mancanza di titolo per l'occupazione dello spazio demaniale su cui insiste lo stabilimento;

- che in data 11/10/2018 interponeva appello il P.M. lamentando che l'errore in cui sarebbe incorso l'indagato, ritenuto "*scusabile*" dal G.I.P., fosse tutt'altro che tale e reiterando la richiesta di sequestro preventivo;
- che il Tribunale del Riesame, riunitosi in Camera di Consiglio il 2/11/2018, rigettava l'atto di appello adducendo però quale motivazione del provvedimento l'impossibilità da parte della normativa sovranazionale di integrare *in malam partem* un precetto penale ed adombrando in tal caso una violazione del principio di tassatività e così non ravvisando il *fumus* della natura arbitraria dell'occupazione e conseguentemente dell'elemento materiale del reato;
- che il P.M. ricorreva per Cassazione lamentando l'erronea applicazione di legge, deducendo l'esistenza del *fumus* dell'elemento materiale del reato dall'asserita occupazione di area demaniale con concessione scaduta e rimarcando il non profilarsi di una questione di applicazione *in malam partem* della normativa comunitaria;
- che il Supremo Collegio, con Sentenza n. 25993 del 6/03/2019 annullava l'Ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame;
- Il successivo 12/07/2019 il Tribunale di Genova, Sezione per il Riesame, preso atto della Sentenza di rinvio della Suprema Corte, in applicazione dei principi ivi esposti, ravvisato sussistente il *fumus delicti*, disponeva il sequestro preventivo del tratto di arenile occupato dall'indagato per il tramite della ditta "Bagni Ligia".

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore *Avv. Michele Ciravegna* del Foro di Genova, nell'interesse di **GALLI Claudio**, con il presente atto formula

RICORSO

ex art. 325 c.p.p. avverso l'Ordinanza emessa in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. in data 12/07/2019 dal Tribunale di Genova, Sezione per il Riesame (nelle persone dei Magistrati Dott. Massimo Cusatti, Presidente Relatore, Dott.ssa Cristina Dagnino, Giudice, Dott.ssa Roberta Bossi, Giudice) Reg. Ries. 67s/19 (***all. doc. 1***), notificata al sottoscritto difensore via PEC il successivo 13/07/2019, emessa quale Giudice di rinvio a seguito di Sentenza di annullamento da parte della Corte di Cassazione, con la quale si accoglieva l'appello ex art. 322 *bis* c.p.p. proposto dal P.M. per il seguente

MOTIVO

1. Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 1161 cod. nav., all'art. 49 T.F.U.E., all'art. 12 della Direttiva 123/2006 (c.d. Direttiva Bolkestein), alla L. 160/2016. Violazione di legge in merito all'applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in ordine alla inesistenza dell'atto concessorio.

L'impugnata Ordinanza merita censura in quanto viziata in radice alla luce di quanto esposto in premessa e di quanto si dirà *infra*.

Più in particolare il Tribunale, chiamato ad operare quale Giudice del rinvio, si è dovuto attenere ad una serie di paradigmi enucleati dalla Suprema Corte nel tempo in merito alla successione dei provvedimenti normativi verificatisi in materia di concessioni demaniali marittime.

Il Supremo Collegio ha reiteratamente affermato (da ultimo anche con la Sentenza che ci occupa, Sent. n. 25999/2019, Sez. III) che la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali

marittime, prevista dall'art. 1 co. 18 D.L. 194/09, convertito in L. 25/2010, presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace e che tale proroga non opera automaticamente, presupponendo un'espressa richiesta da parte del soggetto interessato al fine di consentire una verifica, da parte dell'autorità competente, dei requisiti richiesti per il rinnovo. Logico corollario di tale impostazione è che le disposizioni *ex lege* 194/2009 si riferiscono esclusivamente alle **concessioni nuove, ovvero quelle sorte dopo la legge 88 del 2001 e comunque valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al DL 400/1993.**

E questo anche dopo la Sentenza della Corte di Giustizia (14/07/2016) ed il successivo intervento normativo dello Stato italiano con L. 160/16.

A conclusione di tali affermazioni di diritto, quivi volutamente sintetizzate, al punto 8 della Sentenza di rinvio, il Supremo Collegio, nel richiamare il Tribunale territoriale sulla mancata uniformazione ai principi esposti, si dedica lapidariamente alla concessione dei Bagni Liggia, sostenendo che questa *"è stata rilasciata all'indagato nell'anno 1998 e risulta scaduta in data 31.12.2009, senza che il titolo concessorio fosse stato oggetto di legittime proroghe tacite, escluse dalla normativa vigente in materia"*.

Tale affermazione cui si è uniformato il Tribunale del Riesame, che ha erroneamente sancito un'occupazione *"sine titulo a far tempo dal 1° gennaio 2010"*, deriva dalla circostanza che, a parere di questa difesa ed a causa del percorso procedimentale descritto in premessa (che si intende quivi integralmente richiamato e ritrascritto) e delle tematiche di diritto sottese, si sia perso di mira il reale fulcro della *quaestio juris* ovvero se la concessione di cui trattasi rientri o meno nei paradigmi illustrati a più riprese dal Supremo Collegio.

Orbene, la concessione del caso di specie è da ritenersi "valida ed efficace" al momento dell'entrata in vigore del D.L. 194/09, convertito in L. 25/2010, in quanto in data 11/06/2008 ed in seguito a procedimento amministrativo, è stata rinnovata dal Comune di Genova, ad onta di una tempestiva istanza di rinnovo inoltrata tempestivamente dall'indagato il 23/12/2003, facendo rientrare il titolo in quelli rilasciati "ex novo", ovvero quelli sorti dopo la Legge 88/2001, e comunque validi a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. 400 del 1993, come modificato dalla L. 88 del 2001, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 2001.

Le normative che prevedono la proroga automatica delle concessioni sino al 31 dicembre 2020 richiedono infatti un'espressa istanza da parte del concessionario, come avvenuto nel caso di specie, ed un provvedimento espresso da parte del Comune, previa necessaria verifica, non solo dell'esistenza a monte di un titolo valido, ma anche del permanere dei requisiti in capo al concessionario (vedi titolo concessorio del'11/06/2008, nel quale sono pedissequamente elencati tutti gli obblighi del concessionario, **all. doc. 2**), circostanza questa riconosciuta, sebbene *incidenter tantum*, dal Tribunale del Riesame nella ricostruzione in fatto contenuta nell'Ordinanza Reg. Ries. 77s/18 oggetto di annullamento (pag. 4, II paragrafo, **all. doc. 3**), che però poi ha preso una differente e già descritta deriva in parte motiva ed ancor prima nelle premesse del Provvedimento del G.I.P. successivamente appellato da P.M..

Logica conclusione di tale assunto è la piena validità della Concessione sino al 31 dicembre 2020 con tutte le conseguenze del caso, circostanza che la Suprema Corte non ha potuto appieno ponderare non essendone stata mai direttamente investita, come emerge da quanto *supra* illustrato.

Pertanto, la concessione dei "Bagni Liggia", contrariamente a quanto sostenuto dal P.M. e recepito dal Tribunale nell'Ordinanza

oggi oggetto di gravame, al momento dell'entrata in vigore del D.L. 194/09, era valida **non sulla scorta di una proroga automatica**, seppur in allora esistente e poi dichiarata contraria ai principi comunitari e pertanto abrogata dal Legislatore nazionale per chiudere la procedura di infrazione, **ma all'esito di un procedimento amministrativo azionato ad hoc il 23/12/2003 e concluso favorevolmente in data 11/06/2008** una volta verificata con esito positivo l'esistenza dei presupposti di concedibilità, passaggio perfettamente tratteggiato e coerente alle Sentenze citate.

Tale chiave di lettura, a parere di questa difesa, appare determinante per i riflessi esercitati sul *fumus* del reato qui delineato a carico dell'indagato, che era ed è certo di muoversi in una cornice di piena legalità, unito anche al legittimo affidamento creato nell'Ing. Galli (ed in tutti i concessionari che sono nella Sua medesima posizione – parliamo praticamente di quasi tutta Italia) da un lato dal coacervo di norme succedutesi nel tempo e dall'altro dall'atteggiamento del tutto acquiescente serbato nei Suoi/loro confronti dall'Autorità concedente, naturale interlocutore del concessionario.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto difensore *Avv. Michele Ciravegna* del Foro di Genova, nell'interesse di **GALLI Claudio**

CHIEDE

che Codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione voglia cassare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.

Con ossequio.

Genova, lì 16 luglio 2019

Avv. Michele Ciravegna

Allegati:

1. *Ordinanza emessa in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. in data 12/07/2019 dal Tribunale di Genova, Sezione per il Riesame*

(nelle persone dei Magistrati Dott. Massimo Cusatti, Presidente Relatore, Dott.ssa Cristina Dagnino, Giudice, Dott.ssa Roberta Bossi, Giudice) Reg. Ries. 67s/19;

2. *Concessione Demaniale dell'11/06/2008;*
3. *Ordinanza emessa in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. in data 2/11/2018 dal Tribunale di Genova, Sezione per il Riesame (nelle persone dei Magistrati Dott.ssa Marina Orsini, Presidente, Dott. Massimo Cusatti, Giudice Relatore, Dott.ssa Cristina Dagnino, Giudice) Reg. Ries. 77s/18.*

NOTA FINALE:

Il presente ricorso è stato redatto in conformità alle indicazioni tecniche contenute nel *Protocollo* sottoscritto in data 17/12/15 dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense.